

Orlandi Falsone Perillo associati

Ann Falio Orlandi

Avv. Andrea Falzone

Avv. Carlo Perillo d'Alboro

Roma, 23 gennaio 2013

Avv. Giuseppe Maria Berruti

Avv. Michele Frei

Dott. Francesco Massimo Calveri

Dott.ssa Alessandra Libutti

Dott.ssa Marilisa Valente

Spett.le Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

OGGETTO: PARERE SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012 , N. 137 "REGOLAMENTO RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI"

In relazione al parare in oggetto si espone quanto segue.

I. Provvedimenti disciplinari soggetti ad annotazione nell'Albo pubblico (art. 3, comma 1)

In primo luogo deve precisarsi che gli unici provvedimenti soggetti ad annotazione sono quelli tipici (previsti cioè dalla legge 56/89) che siano stati resi in esito ad un procedimento disciplinare.

Oltre alla tipicità, tali provvedimenti devono essere dotati del carattere della definitività e dell'esecutività, dunque, non potranno essere annotati eventuali provvedimenti cautelari, né provvedimenti ancora potenzialmente impugnabili in qualsiasi sede dall'iscritto.

Via Francesco Siacci n.39 - 00197 Roma Tel. 0680660217 Fax 0680660479 vvvvv.ofpassociati.it - segreteria@efpasseciati.it



Orlandi Falsone Perillo associati

Ciò, ovviamente, a tutela di principi basilari, quale il diritto all'immagine ed alla dignità professionale, oltre che, soprattutto in ossequio al diritto di difesa anch'esso costituzionalmente e universalmente riconosciuto e garantito.

Parimenti tali conclusioni si giustificano nell'ottica di non orientare e fuorviare le scelte dell'utenza (configurabile nell'intera collettività) in presenza di provvedimenti non definitivi o semplicemente non ancora formalmente eseguiti dal Consiglio territoriale.

La durata dell'annotazione, inoltre, deve ritenersi perpetua, non essendoci alcun dato nella norma che ne prevede una limitazione nel tempo, ovvero una possibilità di disporne la cancellazione o la non menzione.

Un'unica ulteriore precisazione è dovuta per individuare quali sanzioni, da un punto di vista temporale, dovranno essere annotate nell'Albo.

Considerando, infatti, che l'art. 12, comma 1, del D.P.R. stabilisce l'applicabilità delle norma contenute in tale Decreto solo a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, deve ritenersi che solo le sanzioni comminate dopo la data di entrata in vigore del DPR dovranno essere annotate, non potendo la legge disporre che per il futuro, salvi i limitati casi di espressa retroattività.

II. ALBO UNICO NAZIONALE: ANAGRAFE ISCRITTI

Quanto alla questione del corretto inserimento e della gestione delle informazioni contenute nell'Albo Unico nazionale deve rilevarsi che la disciplina di cui alla disposizione in commento non può che integrare tutte le previsioni precedenti, ivi comprese quelle contenute nella legge 56/89.



Orlandi Falzone Perillo associati

Ne deriva che l'Albo nazionale dovrà contenere le informazioni già previste dall'art. 10 comma 4 della Legge 56/89 le quali sembrano integrare la fattispecie prevista dal decreto relativamente alle informazioni rilevanti.

In tal senso è il parere richiesto.

Avv. Andrea Falzone